# REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SENO ALL'ASSEMBLEA

## 1. Indizione delle elezioni

Le elezioni per la costituzione dell'Assemblea dei Delegati sono indette dal Consiglio d'Amministrazione, che provvede ad informarne tutte le OO.SS. stipulanti l'accordo istitutivo del Fondo Pensione "ESPERO", l'Aran ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Contestualmente il C.d.A. provvede ad informare tutti i lavoratori associati mediante avviso da affiggere nelle bacheche sindacali e, per i pensionati, con idonea comunicazione.
Le elezioni debbono essere indette almeno 180 gg, prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, e debbono svolgersi almeno 45 gg. prima della scadenza dell'assemblea in carica.
Ove il C.d.A. non provvedesse ad avviare la procedura elettorale nei termini sopra indicati, le parti stipulanti l'accordo istitutivo sottoscritto il 14 marzo 2001, entro 15 gg dai 180 gg. antecedenti la scadenza del mandato dell'Assemblea dei Delegati, provvedono alla indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

## 2. Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto al voto, e sono altresì eleggibili, tutti gli iscritti nel libro degli associati alla data di indizione delle elezioni.
Hanno diritto di voto, ma non sono eleggibili, i/le lavoratori/trici che si associano al fondo nel periodo intercorrente tra la data di indizione delle elezioni ed i 30 gg. antecedenti lo svolgimento delle elezioni stesse.

## 3. Commissione elettorale nazionale

All'atto della indizione delle elezioni, e comunque entro dieci 10 gg., il C.d.A. costituisce, presso la sede del Fondo la Commissione elettorale nazionale, designando un componente per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria dell'accordo istitutivo.

Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente.
La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.
Tutte le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
La commissione elettorale dura in carica fino ai 30 gg. successivi alla proclamazione degli eletti.
Sulla base della comunicazione fornitagli dal C.d.A., la Commissione elettorale forma ed aggiorna gli elenchi, in ordine alfabetico, degli elettori e delle elettrici, distinti per provincia. Copia di detti elenchi sono inviati alle Commissioni elettorali provinciali.
Gli elenchi sono depositati presso la segreteria della Commissione elettorale nazionale e sono a disposizione di qualunque socio ne faccia richiesta.
Gli elenchi degli aventi diritto di elettorato attivo e passivo debbono essere depositati non oltre il 40° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Gli elenchi di coloro che hanno solo diritto di voto attivo debbono essere depositati entro il 20° giorno antecedente quello fissato per le elezioni.
Gli elenchi in questione debbono recare cognome, nome, luogo, data di nascita e luogo di residenza delle persone che vi sono iscritte.
Del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affiggere all'albo della sede della predetta commissione.
La Commissione elettorale nazionale riceve le liste presentate dalle singole OO.SS e da eventuali altri promotori (vedi successivo punto 7), attribuisce loro un numero progressivo in base all'ordine di presentazione, ne dà comunicazione mediante affissione all'albo e ne invia copia a tutte le commissioni elettorali provinciali.
La Commissione elettorale nazionale predispone le schede per la votazione e i modelli dei verbali da compilare, da inviare alle commissioni elettorali provinciali e fissa il giorno e l'orario di svolgimento delle elezioni.

## 4. Ricorsi contro l'erronea compilazione degli elenchi

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammessa istanza di revisione alla commissione elettorale nazionale entro il termine perentorio di 5 gg. dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
Gli elenchi definitivi sono rimessi alle commissioni elettorali provinciali, le quali sono tenute a darne visione a chiunque ne faccia richiesta.

## 5. Commissioni elettorali provinciali

In ciascuna provincia viene costituita la Commissione elettorale provinciale. Per quanto attiene alle modalità di composizione e di funzionamento, si applicano le stesse norme previste per la Commissione elettorale nazionale.
La Commissione elettorale provinciale ha sede presso un locale messo a disposizione dall'Amministrazione scolastica.
La Commissione elettorale provinciale deve essere costituita ed insediata entro 30 gg. dall'insediamento della Commissione elettorale nazionale.
La commissione elettorale provinciale, sulla base degli elenchi degli aventi diritto al voto che le sono trasmessi dalla Commissione elettorale nazionale, individua il numero dei seggi da istituire all'interno della provincia e nomina i relativi componenti.
Il numero dei seggi e la loro dislocazione devono essere individuati in modo tale da favorire la partecipazione al voto e garantire la segretezza del medesimo.
Copia degli elenchi, in ordine alfabetico, suddivisi per seggio, va immediatamente inviata alla Commissione elettorale nazionale.
La Commissione invia, inoltre, ad ogni seggio elettorale, l'elenco degli aventi diritto al voto appartenenti a quel seggio, le schede per la votazione, e tutto il materiale occorrente allo svolgimento delle elezioni.
Terminate le operazioni di voto, sulla base dei verbali provenienti dai singoli seggi della provincia, debitamente controllati e verificati, la Commissione elettorale provinciale redige apposito verbale dei risultati complessivi delle votazioni che si sono svolte nella provincia e, in plico separato, lo trasmette alla Commissione elettorale nazionale, unitamente ai verbali ed alle schede, utilizzate e non utilizzate, per la votazione nei singoli seggi.
Dell'esito complessivo della votazione provinciale va data comunicazione mediante affissione all'albo dei locali in cui ha sede la Commissione elettorale, e copia di questo va inviata nelle sedi in cui hanno operato i diversi seggi elettorali affinché venga affissa nelle bacheche sindacali e all'albo della scuola.

## 6. Composizione dei seggi elettorali e nomina dei componenti

Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e due scrutatori, di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra gli elettori di ciascun seggio.
I componenti dei seggi sono nominati dalla Commissione elettorale provinciale in data non successiva al 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

Il seggio elettorale riceve dalla Commissione elettorale provinciali gli elenchi degli aventi diritto al voto, le schede da utilizzare per la votazione, e i verbali da compilare al termine delle operazioni di voto ed in seguito allo scrutinio delle schede.
I verbali compilati ed inseriti in plico separato, le schede utilizzate e non utilizzate per la votazione e gli elenchi degli aventi diritto al voto, vanno inviati al termine di tutte le operazioni, alla Commissione elettorale provinciale.

## 7. Formazione e presentazione delle liste elettorali

Le liste sono a carattere nazionale, presentate congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo Pensione "ESPERO" del 14 marzo 2001.
Le liste debbono essere sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori e pensionati associati e debbono riportare l'indicazione dell'Organizzazione sindacale o del gruppo promotore, e contenere i nominativi dei candidati e il nome del proprio rappresentante nella Commissione elettorale nazionale, nonché i relativi recapiti.
Le liste sindacali debbono essere firmate, inoltre, dai rispettivi Segretari Generali.
Altre liste possono essere presentate da gruppi di soci del fondo, purché esse abbiano le stesse caratteristiche di cui sopra e siano rappresentative di almeno quattro regioni sul piano nazionale.
Accanto ai nominativi dei candidati devono essere riportati i seguenti elementi: luogo e data di nascita, luogo di residenza, qualifica.
Ciascun candidato non può figurare in più di una lista e non può essere presentatore né della propria né di altre liste.
Ciascuna lista può contenere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere. Qualora un delegato venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, la sostituzione avviene secondo i criteri definiti nello statuto.
I sottoscrittori ed i presentatori delle liste debbono essere associati al fondo Pensione “ESPERO” e dovranno apporre la propria firma in calce, o in foglio allegato, alla lista.
Dei sottoscrittori e dei presentatori dovranno essere indicati: cognome, nome, indirizzo, luogo di residenza, numero di codice d'associazione al fondo.
Sottoscrittori e presentatori possono sottoscrivere e presentare una sola lista.
I componenti delle Commissioni elettorali, nazionale e provinciali, non possono essere candidati.
Le liste sono presentate alla Commissione elettorale nazionale almeno 40 gg. prima la data di svolgimento delle elezioni.
Le liste debbono essere esposte nelle bacheche e nell’albo delle singole scuole.

## 8. Modalità delle votazioni

Gli elettori votano nei seggi cui sono stati assegnati dalla Commissione elettorale provinciale.
Essi sono tenuti a presentare un documento di riconoscimento. E' consentito il riconoscimento da parte dei componenti il seggio.
Nel locale adibito alle votazioni debbono essere affissi gli elenchi degli elettori e le liste dei candidati.
Gli elettori, prima di ricevere la scheda, debbono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome sull'elenco degli elettori del seggio.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda, mediante una croce sul numero romano contrassegnante la lista che si intende votare.
All'ora stabilita dalla Commissione elettorale nazionale del giorno in cui sono fissate le votazioni, il presidente apre il seggio alla presenza degli scrutatori designati. Se il Presidente è assente, è sostituito da uno degli scrutatori presenti, che provvede a integrare il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un altro elettore. Se non è possibile la sostituzione, il seggio si insedia ugualmente con i 2 componenti presenti.
Delle operazioni di voto viene redatto verbale originale in duplice copia, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.

## 9. Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro espletamento.
Delle operazioni di scrutinio va redatto verbale, in duplice copia, dal quale debbono risultare in particolare:
A) il numero degli elettori e quello dei votanti
B) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista
C) il numero delle schede rimaste inutilizzate
D) il numero delle schede bianche, nulle e contestate.
Una copia del verbale viene immediatamente inviato alla Commissione elettorale provinciale. La seconda copia, in busta chiusa, è depositata presso la segreteria della scuola ove ha sede la votazione.

## 10. Attribuzione dei seggi e individuazione degli eletti

Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano alla Commissione elettorale nazionale.
Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali di tutte le commissioni elettorali provinciali, la Commissione elettorale nazionale somma tutti i voti di tutti i seggi, e determina la cifra elettorale di ciascuna lista, che è costituita dalla somma dei voti riportati dalla stessa lista in ogni provincia..
Per l'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna lista, si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque…. Fino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Fra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria (vedi esempio allegato).
A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.
Se ad una lista spettano più posti di quanto sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, i posti stessi vengono assegnati seguendo l'ordine di presentazione dei candidati nelle liste. La Commissione elettorale nazionale procede alla proclamazione degli eletti, entro sessanta giorni dalla conclusione delle operazioni di voto.
Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo in cui ha sede la Commissione stessa.
La Commissione elettorale nazionale provvede a diramare copia dell'elenco alle commissioni provinciali per l'affissione ai relativi albi, agli organi del fondo pensione "ESPERO", alle organizzazioni sindacali interessate.

## 11. Ricorsi contro la proclamazione degli eletti, controllo generale e conservazione della documentazione.

La Commissione elettorale nazionale trasmette al Presidente del Fondo il verbale e la documentazione relativa al procedimento elettorale entro i cinque giorni successivi alla proclamazione dei risultati.
I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse, possono presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione, entro 10 gg. dalla proclamazione dei risultati. Detti ricorsi dovranno essere definiti dal C.d.A.

entro i 30 gg. successivi alla presentazione, sentita la Commissione elettorale, allo scopo convocata.
Il C.d.A. , nei 20 gg. successivi alla proclamazione, esamina comunque il contenuto dei verbali al fine di verificare la congruenza e la coerenza dei dati in esso riportati. Qualora ritenga la sussistenza di gravi irregolarità, ne chiede conto alla Commissione elettorale.
Il C.d.A. conserva le schede elettorali per il periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni.
I verbali relativi alle operazioni di voto sono invece conservati fino alle elezioni successive.

## 12. Designazione dei rappresentanti delle amministrazioni

Secondo quanto previsto dallo Statuto dall'art. 9, comma 5, i rappresentanti delle amministrazioni, in numero di 30 delegati, sono designati dal Ministro della Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti i Ministri della Funzione pubblica, dell'Economia e finanze e del Lavoro e delle politiche sociali, che provvede a notificarne i nominativi, completi dei dati necessari alla loro identificazione, agli organi del Fondo.

## Norma transitoria

*In sede di prima elezione dell'Assemblea dei delegati, le elezioni vengono indette e tutte le procedure avviate dal primo Consiglio di Amministrazione, nominato in sede di costituzione del Fondo.*
*Il primo Consiglio di Amministrazione provvede ad indire le elezioni e ad avviare tutte le procedure connesse, al momento in cui, nel libro degli associati, risultano iscritti almeno 30.000 lavoratori della scuola e delle categorie affini contemplate nello Statuto*
*In sede di prima elezione, le modalità di voto saranno le seguenti:*
*Il voto si esprime mediante una scheda elettorale predisposta per essere incollata.*
*La Commissione elettorale nazionale farà pervenire tramite l'Amministrazione scolastica la scheda ad ogni elettore almeno 15 giorni prima della data prevista per le elezioni, unitamente alle istruzioni per il voto ed alla busta da utilizzare per la restituzione della scheda votata.*
*L'elettore invierà tramite l'Amministrazione scolastica la scheda votata, chiudendola nella busta di cui sopra, alla Commissione elettorale provinciale.*

*La Commissione elettorale provinciale, ai fini dello spoglio, prenderà in considerazione solo le schede pervenute entro il 30° giorno successivo alla data fissata per le votazioni.*
*Passato il 30° giorno dalla data di votazione, il Presidente della Commissione elettorale provinciale provvede ad aprire le buste pervenute e, dopo aver identificato il votante attraverso la corrispondenza del numero riportato sulla codina della scheda con il nominativo dell'elenco generale dei soci presenti nella provincia, provvede al distacco della codina stessa ed all'inserimento nell'urna della scheda, avendo cura di non aprirla. Successivamente hanno inizio le operazioni di scrutinio delle quali va redatto verbale in duplice copia da cui deve risultare: a) il numero degli elettori e quello dei votanti; b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista; c) il numero delle schede rimaste inutilizzate; d) il numero delle schede bianche, nulle e contestate.*
*Dell'immissione della scheda nell'urna è fatta attestazione con l'apposizione della firma di un componente la commissione, nell'apposita colonna dell'elenco dei soci.*
*In considerazione di quanto sopra in sede di prima elezione dei delegati non trovano applicazione le disposizioni di cui ai punti 6,8 e 9 e, per le OO.SS. firmatarie dell'atto costitutivo del fondo, l'obbligo della sottoscrizione delle liste di cui alla seconda alinea del punto 7.*

# Esempio di attribuzione di n. 10 posti

| **Voti riportati** **(A)** | **Lista n.1** | **Lista n.2** | **Lista n.3** | **Lista n.4** |
|---|---|---|---|---|
| Voti | 6.000 | 12.000 | 4.000 | 8.000 |
| Voti/1 | 6.000 | 12.000 | 4.000 | 8.000 |
| Voti/2 | 3.000 | 6.000 | 2.000 | 4.000 |
| Voti/3 | 2.000 | 4.000 | 1.333 | 2.667 |
| Voti/4 | 1.500 | 3.000 | 1.000 | 2.000 |
| Voti/5 | 1.200 | 2.400 | 800 | 1.600 |
| fino a necessità | | | | |

Per l'attribuzione dei seggi si prendono in considerazione i primi dieci quozienti più alti che sono ottenuti applicando i divisori di cui alla colonna A:
12.000 - 8.000 - 6.000 - 6.000 - 4.000 - 4.000 - 4.000 - 3.000 - 3.000 - 2.667

Pertanto i seggi vengono così assegnati:

| **Liste** | **Seggi** |
|---|---|
| **I** | 2 |
| **II** | 4 |
| **III** | 1 |
| **IV** | 3 |

A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.